

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1724)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1961 (V. Stampato n. 3157)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**col Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**e col Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 ottobre 1961*

Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per le espropriazioni previste dal decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'indennità

è determinata dall'Ufficio del Genio civile in base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta occupazione, moltiplicato per il coefficiente dieci.

Sulla somma dovuta come indennità ai sensi del comma precedente, devono corrispondersi al proprietario dell'immobile

espropriato, dalla data dell'avvenuta occupazione, gli interessi nella misura legale.

Le stesse disposizioni si applicano per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo.

Art. 2.

Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 3.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.